Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - Via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 28 ottobre 2026

Circolare n. 257/2026

Oggetto: Autotrasporto – Proroga riduzione aliquote accise carburanti – Decreto interministeriale MEF-MASE del 27.10.2026, su G.U. n.250 del 27.10.2026.

Come è noto, dal 6 ottobre ottobre sono terminati gli effetti dell'ultima proroga della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti così come disposto dal DL n.162/2026 (cd *DL Carburanti novies*, attualmente in fase di conversione parlamentare).

Tenuto conto dell'extragettito IVA sui carburanti maturato nel mese di settembre, con il provvedimento indicato in oggetto è stata prevista la riattivazione del meccanismo delle cosiddette "accise mobili"; pertanto, dal 28 ottobre al 7 novembre 2026 è stata disposta la riduzione della aliquota di accisa, al netto dell'IVA, nella misura di:

- 4 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 632,90 euro per mille litri).

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 223/2026
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.250 del 27.10.2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2026
Rideterminazione temporanea dell'aliquota d'accisa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**** omissis****

Decreta:

Art. 1
Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 28 ottobre 2026 al 7 novembre 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e' rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri.

Art. 2
Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 38,7 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2026

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1362